

REPERTORIO N. 6305

RACCOLTA N. 4690

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 21, presso la sede legale della infra generalizzata Associazione, alle ore diciassette.

Io sottoscritto Dottor **LUCA PINNA**, Notaio in Olbia iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mi sono trovato ove sopra, alla detta ora e giorno, onde elevare verbale dell'assemblea straordinaria dell'Associazione denominata:

"C.A.S.A. Silvia Centro Accoglienza Solidarietà Ammalati Onlus" con sede legale in Olbia, Via Bazzoni Sircana n. 21, avente Codice Fiscale numero 91017750901, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Sardegna a far data dal 1 febbraio 2011, n. ord. 167.

Ho avuto presente la signora:

- **LORETTU MARIANGELA**, nata a Sardara il giorno 11 marzo 1955, residente a Olbia, Via Nilo n. 21, codice fiscale LRT MNG 55C51 I428J.

La comparente suddetta, cittadina italiana della cui identità personale io Notaio sono certo, assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di statuto, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della predetta associazione e

Registrato a Olbia
il **10 gennaio 2023**
n. **119**
Serie **1T**
pagati € **200,00**
Modello Unico

	previa constatazione:	
	- che in questo giorno, luogo ed ora, è stata regolarmente	
	convocata, ai sensi dell'art. 13 del vigente statuto, in se-	
	conda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assem-	
	blea straordinaria della predetta associazione;	
	1) - che degli associati sono presenti, in proprio e per dele-	
	ga, numero 59 associati su numero 67 (sessantasette) membri	
	totali, il tutto come risulta dal foglio presenze che si alle-	
	ga al presente atto sotto la lettera "A" ;	
	2) - che è presente l'intero Consiglio Direttivo in persona	
	della stessa comparente, Presidente, nonché le Vicepresidenti,	
	signore CUBEDDU LAURA ed SAMMARTINO ENZA e dei consiglieri	
	SERRA CATERINA, CASULA MARIA PIERA, ERETTA PIETRUCCHIA, ROSSI	
	CANDIDA, MASALA GIOVANNI e VACCA GIOVANNA;	
	- che dell'identità personale dei presenti e della loro legit-	
	timità ad intervenire alla presente assemblea, essa Presiden-	
	te, si è personalmente accertata;	
	d i c h i a r a	
	l'odierna assemblea validamente costituita pertanto idonea per	
	deliberare sul seguente:	
	ordine del giorno:	
	1) approvazione nuovo testo dello statuto sociale ai sensi del	
	D.Lgs 117/2017, relativo alle novità inerenti gli enti del	
	c.d. "Terzo Settore";	
	2) delibere eventuali e conseguenti.	
	- 2 -	

	Non essendosi alcuno opposto alla discussione di quanto	
	all'ordine del giorno, la Presidente apre la discussione sul	
	primo punto all'ordine del giorno ed espone all'assemblea i	
	motivi che rendono opportuno adeguare il contenuto del vigente	
	statuto sociale alle recenti modifiche introdotte con il	
	D.lgs. 117/2017 e più precisamente al testo contenuto nella	
	circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali	
	n. 20 del 27 dicembre 2018, successive modifiche ed integra-	
	zioni, relative alla novità inerenti agli enti del c.d. "Terzo	
	Settore", e pertanto propone di approvare un nuovo statuto so-	
	ciale.	
	In ossequio alle citate disposizioni normative rende edotti	
	gli intervenuti della necessità di inserire l'acronimo	
	"O.D.V." nella denominazione dell'ente, l'indicazione	
	nell'oggetto sociale delle finalità civiche, solidaristiche, o	
	di utilità sociale da attuarsi mediante lo svolgimento di at-	
	tività di interesse generale, come indicato all'articolo 5 del	
	citato decreto legislativo 117/2017 ed il tutto anche al fine	
	di ottenere l'iscrizione dell'associazione nel dedicato regi-	
	stro unico nazionale degli enti del terzo settore.	
	Prosegue inoltre ricordando ai presenti che l'ente non potrà	
	distribuire utili, fondi, riserve comunque denominate a fonda-	
	tori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali anche in caso di recesso	
	o in ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto sociale.	
	- 3 -	

	Prosegue nella trattazione ed evidenzia le modalità di asso-	
	ciazione, i diritti ed i doveri degli associati, le funzioni	
	del consiglio direttivo, le sue attribuzioni, le norme sul vo-	
	lontariato, le norme sugli organi sociali, in particolare le	
	competenze dell'assemblea ed il suo funzionamento, la possibi-	
	lità di nomina di un organo di controllo, le norme sui libri	
	sociali ed il bilancio, nonché le cause e le modalità di scio-	
	glimento ed obblighi in tema di devoluzione del patrimonio.	
	Il presidente espone inoltre all'assemblea l'opportunità di	
	provvedere in questa sede alla modifica della denominazione	
	dell'Associazione da "C.A.S.A. Silvia Centro Accoglienza Soli-	
	darietà Ammalati Onlus", a "C.A.S.A. Silvia, Centro Accoglien-	
	za Solidarietà Ammalati - Organizzazione di Volontariato", in	
	sigla denominata "C.A.S.A. Silvia ODV", precisando che la	
	stessa avrà efficacia solo al momento della iscrizione	
	dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Set-	
	tore.	
	L'assemblea, udito quanto esposto dalla presidente, all'unani-	
	mità degli associati intervenuti, fisicamente o per delega,	
	d e l i b e r a:	
	1) di approvare il nuovo testo dello statuto associativo così	
	come modificato dal consiglio direttivo e che viene allegato	
	al presente atto sotto la lettera "B";	
	2) di conferire alla Presidente dell'Assemblea tutti i neces-	
	sari poteri per apportare al presente verbale ed all'allegato	
	- 4 -	

	statuto tutte le integrazioni, soppressioni e modifiche neces-	
	sarie eventualmente richieste dalle competenti Autorità.	
	Null'altro essendovi da deliberare, e nessun altro aven-	
	do chiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assem-	
	blea alle ore diciassette e quindici.	
	La comparente, preso atto dell'informativa ricevuta ai sensi	
	del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regola-	
	mento UE/2016/679, dichiara espressamente di prestare il pro-	
	prio consenso al trattamento dei dati personali contenuti in	
	quest'atto.	
	La comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati, ed in	
	particolare dello statuto, per averne piena ed esatta cono-	
	scenza, in quanto ad essa consegnato in visione nella versione	
	definitiva prima della lettura del presente atto.	
	Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho	
	dato lettura alla comparente che lo ha approvato e sottoscrit-	
	to in fine ed a margine dell'altro foglio alle ore diciassette	
	e venti.	
	L'atto consta di due fogli scritti a macchina da persona di	
	mia fiducia, sotto la mia direzione, ed in piccola parte da me	
	Notaio a mano per cinque pagine intere e parte della presente	
	sin qui.	
	MARIANGELA LORETTU	
	LUCA PINNA NOTAIO	

ELENCO VOTANTI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 28 DICEMBRE 2022

	NOME SOCIO	CITTA' DI RESIDENZA	INDIRIZZO	CODICE FISCALE	COMUNICAZIONE	FIRMA
1	Abertino Giacomina	Arzachena	Via San Pietro n.1	BLT GMN 30A49 A453M	Telefono	
2	Addis Fabrizio	Olbia	Via Romolo Gessi n.64	DDS FRZ 69H30 Z103H	Whatsapp	DELEGA - Amadori Pitrucce
3	Amadori Piera	Olbia	Via Como n.74	MDR PRC 60P54 B378O	Whatsapp	Amadori Pitrucce
4	Asara Maria	Olbia	Via Fiume d'Italia n.42	SRAMRA29E51G015V	Whatsapp	DELEGA - Kereubini Gennara
5	Barracca Giovanna	Olbia	Via Marsala n.42	BRR GNN 37T54 D287S	Whatsapp	DELEGA -
6	Biagetti Daniela Carolina	Olbia	Via Veronese n.138	BGT DLC 64R65 B745G	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
7	Biddau Antonio	Olbia	Via Nilo n.21	BDD NTN 53R19 G203K	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
8	Biddau Giovanna	Olbia	Via Montecatini n.52	BDD GNN 84A58 G203L	Whatsapp	DELEGA -
9	Bigi Raffaele	Olbia	Via E. Montale n.43	BGG RFF 56P12 G015L	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
10	Bogoni Elena	Olbia	Via Gramsci	BGN LNE 75L57 L093N	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
11	Bogoni Laura	Olbia	Via Gramsci	BGN LRA 79P43 L093J	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
12	Bogoni Ruggero	Olbia	Via Gramsci n.63	BGN RGG 48A01 F508A	Telefono	Fiorini S. S. S.
13	Budroni Antonella	Olbia	Via Basilicata n.61	BDR>NNL 70R56 I452X	Whatsapp	DELEGA -
14	Bussu Clelia	Olbia	Via Canova n. 32/5	BSS CLL 54S68 D842C	Whatsapp	Bussu Clelia
15	Cabras Teresa	Olbia	Via Goldoni n.11	CBR TRS 47S47 A359L	Telefono	Fiorini S. S. S.
16	Campus Rita	Olbia	Via Umbria n.48	CMP NLR 53A50 F667Q	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
17	Canu Salvatore	Olbia	Via Del Piave n.27	CNA FCS 57P10 G015P	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
18	Casula Maria Piera	Olbia	Via I. Nievo	CSL MPR 59P54 G015P	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
19	Cubeddu Laura	Olbia	Via De Filippi n.13	CBD LRA 50T42 G015L	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
20	D'alexandro M. Antonietta	Olbia	Via Frosinone n. 70	DLS MNT 65S51 I452P	Whatsapp	DELEGA - Segatone Forie
21	Decandia Liliana	Olbia	Via Modena n.316	DCN LLN 51B45 E752P	Whatsapp	Fiorini S. S. S.
22	Decandia Nicolina	Olbia	Via Romana n.10	DCN NLN 53T47 L093J	Whatsapp	
23	Degortes Maria Grazia	Olbia	Via Torquato Tasso, 24	DGRMGR59D47G015G	Whatsapp	Segatone Forie

Meinungabe
Loratu

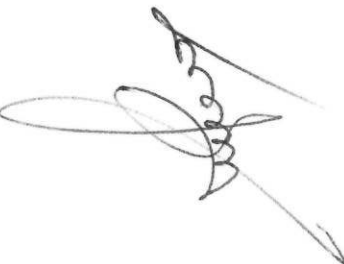
Del. A - Recc. 4690

24	Demuro Maristella	Olbia	Via Perugino 5.B	DMR DNC 65M69 G015I	Whatsapp	Leiselle Demuro
25	Derosas Carlo	Olbia	Via Correggio n.19	DRS CRL 46D02 L049R	Whatsapp	Derosas Carlo
26	Derosas Maria	Olbia	Via Leoncavallo n.4	DRS MSS 46S67 G015T	Whatsapp	Derosas Maria
27	Derosas Monica	Olbia	Via S. Chiara n.17	DRS MNC 72B49 G015F	Whatsapp	DELEGA - Fiori Rose
28	Dettori Maurizio	Olbia	Via Veronese n.71	DTT MRZ 79B01 G015C	Whatsapp	
29	Ena Francesca	Olbia	Via Siena n.29	NEA FNC 61E50 G015A	Whatsapp	
30	Ena Maria Giovanna	Olbia	Via Dell'alloro 18b	NEA MG V 61H56 A895L	Whatsapp	Ena Maria Giovanna
31	Eretta Pietruccia	Olbia	Loc. Putzolu n.6	RTT PRC 62B52 G015K	Whatsapp	Eretta Pietruccia
32	Fanari Alessandra	Olbia	Via Tibaldi, 45	FNRLSN67R43G015C	Telefono	Fanari Alessandra
33	Fiori Rosa	Olbia	Loc. S. Mariadda	FRI RSO 58S69 A069J	Whatsapp	Fiori Rose
34	Fonsa Gavina	Olbia	Via Marsala n.14	FNS GVN 46L41 G156M	Whatsapp	Fonsa Gavina
35	Jayawardena Chandra	Olbia	Via Barbagia, 15	JYW CND 53M55 Z209N	Whatsapp	Chandra Jayawardena
36	Lai Renato	Olbia	Via Verrocchio, 4	LAIVTR48M01G015B	Whatsapp	
37	Loretta Mariangela	Olbia	Via Nilo n.21	LRT MNG 55C51 I428J	Whatsapp	Loretta Mariangela
38	Manca Ida Flora	Olbia	Via Modena n.396	MNC DLR 53P67 I452Z	Whatsapp	DELEGA - Manca Ida Flora
39	Mancini Guerina	Olbia	Via San Basilio n. 8	MNC GRN 67D41 Z133B	Whatsapp	
40	Mariotti Eleonora	Olbia	Via I. Nievo	MRT LNR 60B49 G015C	Whatsapp	Mariotti Eleonora
41	Mariotti Maria Luisa	Olbia-Porto Rotondo	Reg. Rudalza	MRT MLS 50M65 G015Y	Telefono	DELEGA - Mariotti Eleonora
42	Marongiu Giovanna	Olbia-Murta Maria	Via Stazzareddu n.12	MRN GNN 46P67 B094Z	Telefono	DELEGA - Lucie Fies
43	Marras Marisa	Torino	Via Borgosesia n.50	MRR MRS 45T61 G015G	Telefono	
44	Marras Pietrino	Olbia	Via Catalani n. 18	MRR PRT 43A25 G015A	Whatsapp	Marras Pietrino
45	Masala Giovanni	Isiri	Via C. Colombo, snc	MSL GNN 64C28 G740W	Whatsapp	Masala Giovanni
46	Melis Francesco	Olbia	Via Canova n.32/5	MLS FNC 51B08 D842C	Whatsapp	Melis Francesco
47	Miglietta Antonio	Olbia	Via Frosinone 21/b	MGL NTN 49B27 H793P	Whatsapp	Miglietta Antonio
48	Murrai Anna Rita	Enas	Via F.lli Giua	MRR NRT 49R41 F667A	Whatsapp	Murrai Anna Rita

Maria Rosa
Loretta

49	Nocenti Giovanna	Olbia	Via Gramsci n.62	NCN GNN 53D49 G015V	Whatsapp	Noenti Giovanna
50	Pilia Lucia	Olbia	Loc. Porto Istana	PLI LCU 48P59 G015G	Telefono	Musile
51	Regaglia Maria	Olbia	Via Raverti	RGG MRA 41D65 E376O	Telefono	DELEGA
52	Rossi Candida	Olbia	Via Brigata Sassari 28	RSS CDD 54P57 B960R	Whatsapp	Roberto
53	Rundeddu Elena	Olbia	Via Agrigento n.30	RND LNE 46D70 B354L	Whatsapp	Burreddu Elena
54	Sammartino Enza	Olbia	Via G. Della Porta n.76	SMM VCN 57L45 D390M	Whatsapp	Fulvia
55	Scanu Tonina	Olbia	Via Frosinone 21/b	SCN NTN 48M41 A115Y	Whatsapp	Scanu Tonina
56	Segundu Caterina	Olbia	Via Catalani n.18	SGN CRN 43M51 A453N	Whatsapp	Segundu Caterina
57	Segundu Giovanna in Fresu	Olbia	Via Mascagni n.34	FGN GNN 38D68 G015P	Telefono	
58	Serra Caterina	Olbia	Via E. Montale n.43	SRR CRN 56H49 G015M	Whatsapp	Serra Caterina
59	Solinas Renato	Olbia Rudalza	Su Scaccu n.38	SLN RNT 51T16 L122F	Whatsapp	Solinas Renato
60	Spano M. Immacolata	Olbia	Via Bernini n.5	SPN MMM 53D57 G015ZX	Whatsapp	Spano M. Immacolata
61	Spano Teresa	Olbia	Via Gramsci n.32	SPN TSN 44T47 G015E	Telefono	Spano Teresa
62	Spataro Giuseppe	Olbia	Via U. Nobile n.28	SPT GPP 50H63 C928W	Whatsapp	DELEGA
63	Tamponi Rita	Olbia	Via Dei Tameriggi n.1	TMPNRT48S56B378W	Whatsapp	Tamponi Rita
64	Tognotti Maria Teresa	Olbia	Via Montello, 1	TGNMTR53S54B378D	Whatsapp	Tognotti Maria Teresa
65	Trevisan M. Carla	Olbia	Via Magellano n.9	TRV MCR 38T70 L736C	Whatsapp	Trevisan M. Carla
66	Usai Franca	Olbia	Via Montello n.29	SUA FNC 54H42 G015U	Whatsapp	Usai Franca
67	Vacca Giovanna	Olbia	Via Ragusa, 10	VCC GNN 65R43 G015M	Whatsapp	Vacca Giovanna

Mariagela Donetta



ALLEGATO "B" AL N. 4690 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"C.A.S.A. Silvia, Centro Accoglienza Solidarietà Ammalati onlus."

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "C.A.S.A. Silvia, Centro Accoglienza Solidarietà Ammalati onlus", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Olbia in via Bazzoni-Sircana, 21. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Olbia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della regione Sardegna.

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successiva-

	mente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Regi-	
	stro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o nel Registro	
	Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. A seguito del-	
	la predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente	
	la seguente denominazione: "C.A.S.A. Silvia, Centro Accoglien-	
	za Solidarietà Ammalati - Organizzazione di Volontariato", in	
	sigla denominata "C.A.S.A. Silvia ODV". L'assunzione della	
	nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà	
	utilizzata unicamente in costanza di iscrizione a uno dei pre-	
	detti Registri.	
	Art.3 - Scopi	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la	
	propria attività istituzionale ed associativa sui principi co-	
	stituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e	
	sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità ci-	
	viche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'eser-	
	cizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in fa-	
	vore di terzi, di una o più attività di interesse generale.	
	3. Essa opera nel seguente settore:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016,	
	n.112, e successive modificazioni;;	
	- 2 -	

	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presiden-	
	te del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato	
	nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle	
	infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni,	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di ali-	
	menti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e	
	successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o ser-	
	vizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di inte-	
	resse generale a norma del presente articolo;	
	4. L'Associazione persegue le seguenti finalità:	
	a) l'associazione intende alleviare i disagi e le sofferenze	
	di persone bisognose di cure, creando una casa di accoglienza	
	per ammalati e accompagnatori, e sensibilizzare e promuovere	
	tutte quelle attività atte al perseguimento delle finalità.	
	Art.4 - Attività	
	- 3 -	

	1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà	
	svolgere le seguenti attività:	
	a) gestire un centro di accoglienza per i pazienti che afferi-	
	scono ai centri di cura;	
	b) promuovere attività di assistenza ai pazienti suddetti, an-	
	che attraverso prestazioni di personale esterno, retribuito	
	con i fondi dell'associazione;	
	c) promuovere nel territorio la formazione di una rete di sup-	
	porto e sostegno all'ammalato ed ai familiari;	
	d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata	
	in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti,	
	purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a per-	
	seguirne il raggiungimento.	
	2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo	
	settore, anche attività diverse da quelle di interesse genera-	
	le, a condizione che esse siano secondarie e strumentali	
	all'attività principale. La determinazione delle attività di-	
	verse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le	
	eventuali delibere dell'assemblea degli associati in materia,	
	è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal pre-	
	detto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso ri-	
	spetto allo svolgimento di tali attività.	
	3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte	
	pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività	
	di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei li-	
	- 4 -	

	miti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei suc-	
	cessivi decreti attuativi dello stesso.	
	Titolo II	
	Norme sul rapporto associativo	
	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a crite-	
	ri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei di-	
	ritti di tutti gli associati, le cariche associative sono	
	elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli as-	
	sociati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti	
	dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisi-	
	che e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo al-	
	le finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare	
	al loro raggiungimento.	
	2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del	
	Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione	
	che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per	
	cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.	
	3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rap-	
	presentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Con-	
	siglio Direttivo.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non	
	- 5 -	

	può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando	
	in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia	
	interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Diretti-	
	vo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In	
	tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si	
	impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei re-	
	golamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno	
	emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a parteci-	
	pare alla vita associativa.	
	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto	
	entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda.	
	Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le at-	
	tività di interesse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associa-	
	to entro 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione	
	ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e	
	comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15	
	(quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di	
	esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordina-	
	ria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del-	
	la comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere	
	- 6 -	

	inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro	
	mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva As-	
	semblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello	
	presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea	
	il diritto al contraddittorio.	
	5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni	
	dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria pote-	
	stà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il mi-	
	nore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e ri-	
	sponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associa-	
	to minorenne.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizio-	
	ne che siano iscritti nel libro degli associati da almeno tre	
	mesi;	
	b) elettorato attivo e passivo;	
	c) essere informati di tutte le attività ed iniziative	
	dell'Associazione, e parteciparvi;	
	d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale di-	
	ritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa	
	di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il	
	termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa	
	di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla	
	presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.	
	- 7 -	

	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin	
	dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati,	
	sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento	
	della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di vo-	
	to in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del pre-	
	sente Statuto.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finali-	
	tà dell'Associazione, tutelandone il nome, sia nei confronti	
	dei terzi che nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e	
	gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	le deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei	
	termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e	
	non sono rivalutabili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni	
	momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta	
	al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, en-	
	tro 360 (trecentosessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio	
	sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti	
	- 8 -	

	gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al	
	versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova do-	
	manda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.	
	2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione pe-	
	r:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	
	b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamen-	
	tari o delle deliberazioni degli organi sociali;	
	c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di	
	una certa gravità.	
	3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio	
	Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla da-	
	ta della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può	
	proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta)	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita	
	istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a	
	mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il rice-	
	vimento; in merito all'appello proposto deciderà la successiva	
	Assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli even-	
	tualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre	
	decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere	
	garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. In ogni	
	caso l'assemblea dovrà tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla	
	data del ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione	
	- 9 -	

	dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato	
	dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.	
	4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restitui-	
	zione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul	
	patrimonio dell'Associazione.	
	Titolo III	
	Norme sul volontariato	
	Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato	
	1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse ge-	
	nerale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volon-	
	tariato dei propri associati e delle persone aderenti agli en-	
	ti associati.	
	2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finali-	
	tà dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la	
	propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e	
	gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusiva-	
	mente per fini di solidarietà.	
	3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i vo-	
	lontari, associati o non associati, che svolgono la loro atti-	
	vità in modo non occasionale.	
	4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari	
	contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento	
	dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità	
	civile verso terzi.	
	5. L'attività del volontario non può essere retribuita in al-	
	- 10 -	

	cun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono esse-	
	re rimborsate le spese effettivamente sostenute e analitica-	
	mente documentate per l'attività prestata, previa autorizza-	
	zione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.	
	6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi for-	
	ma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-	
	tro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volon-	
	tario è associato o tramite il quale svolge la propria attivi-	
	tà volontaria.	
	Art.11 - Delle persone retribuite	
	1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avva-	
	lersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
	esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funziona-	
	mento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializ-	
	zare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori	
	impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cin-	
	quanta per cento) del numero dei volontari.	
	Titolo IV	
	Organi sociali	
	Art.12 - Organi dell'Associazione	
	1. Sono organi dell'Associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) Il Consiglio Direttivo,	
	c) il Presidente;	
	d) l'organo di controllo, nominato qualora si verificchino le	
	- 11 -	

	condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;	
	e) l'organo di revisione, nominato qualora si verificchino le	
	condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.	
	2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri	
	dell'organo di controllo e di revisione, non può essere attri-	
	buito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettiva-	
	mente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini	
	dello svolgimento della funzione.	
	3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun	
	modo essere vincolata o limitata, ed è uniformata a criteri di	
	massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e pas-	
	sivo.	
	Art. 13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità	
	di convocazione e funzionamento	
	1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è com-	
	posta da tutti gli associati in regola con il versamento della	
	eventuale quota associativa annuale.	
	2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assem-	
	blea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante	
	delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contene-	
	re l'indicazione del delegante e del delegato. Sono ammesse 2	
	(due) deleghe per associato.	
	3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a	
	seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta	
	l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assem-	
	- 12 -	

	blea può essere inoltre convocata:	
	a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Con-	
	siglio Direttivo;	
	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo	
	da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.	
	c) Per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli asso-	
	ciati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve prov-	
	vedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svol-	
	gersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta.	
	Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei ter-	
	mini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve proce-	
	dere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assem-	
	blea.	
	4. La convocazione deve avvenire con avviso affisso in sede,	
	almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, per	
	iscritto agli associati tramite lettera o email, con pubblica-	
	zione dell'avviso sugli organi di stampa oppure per telefono	
	con invio di sms personali. L'avviso deve indicare il luogo,	
	il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione,	
	oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di	
	seconda convocazione deve essere fissata non prima di 2 (due)	
	ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,	
	sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro	
	- 13 -	

	consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si	
	considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e	
	dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul re-	
	lativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il	
	collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presiden-	
	te o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino al-	
	la sospensione saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato in-	
	dicato in sede di riunione assembleare.	
	7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono rias-	
	sunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verba-	
	lizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea,	
	conservato nella sede dell'Associazione.	
	Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea ordinaria:	
	a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consi-	
	glio Direttivo;	
	b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di	
	attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
	c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal	
	- 14 -	

	Consiglio Direttivo;	
	d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del	
	Consiglio Direttivo;	
	e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	
	f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo,	
	qualora si verificano le condizioni di cui all'art.30 del Co-	
	dice del Terzo settore;	
	g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si veri-	
	fichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo	
	settore;	
	h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di	
	adesione e di esclusione dall'Associazione;	
	i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e	
	promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del	
	giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Diret-	
	tivo o da altro organo sociale;	
	k) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;	
	l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente	
	costituita con la presenza in proprio o per delega della metà	
	più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente	
	costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti o	
	- 15 -	

	rappresentati.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a mag-	
	gioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che	
	in seconda convocazione.	
	Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto e	
	dell'Atto Costitutivo;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fu-	
	sione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in	
	prima convocazione è validamente costituita con la presenza di	
	almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convoca-	
	zione è validamente costituita con la presenza di almeno la	
	metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevo-	
	le della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del	
	patrimonio, l'Assemblea straordinaria, è validamente costitui-	
	ta, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza	
	di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con la	
	maggioranza dei presenti.	
	Tali quorum si applicano anche per la trasformazione, fusione	
	o scissione dell'Associazione.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	

	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	
	2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che	
	sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associa-	
	ti, sempre che essi siano in regola con il versamento della	
	eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non so-	
	no iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati	
	possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di	
	elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del	
	raggiungimento dei quorum.	
	3. Il diritto di voto dell'associato di minore età viene eser-	
	citato da chi ne ha la potestà genitoriale e la convocazione	
	dovrà pervenire sia all'associato che a questi ultimi. Il mi-	
	nore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e	
	di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di	
	elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la	
	potestà genitoriale.	
	4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si	
	procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno	
	1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche	
	sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le per-	
	sone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in ca-	
	rica	
	1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Asso-	
	ciazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola	
	- 17 -	

	con il versamento della eventuale quota associativa, ed è com-	
	posto da 9 (nove) soci, compreso il Presidente, secondo quanto	
	stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successi-	
	vi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nomi-	
	nati nell'atto costitutivo.	
	2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Diret-	
	tivo solo persone fisiche associate ovvero indicate dalle ODV	
	associate	
	3. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade	
	dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è	
	stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi.	
	4. I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleg-	
	gibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del	
	mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del	
	nuovo Consiglio Direttivo.	
	Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di	
	funzionamento e di voto	
	1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni	
	qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un	
	terzo), con arrotondamento per eccesso.	
	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale	
	deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima	
	- 18 -	

	della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data,	
	l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto	
	dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunan-	
	ze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante video-	
	conferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assem-	
	blea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in	
	sua assenza, dal Vicepresidente più anziano; in assenza di en-	
	trambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i	
	presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costi-	
	tuite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e	
	le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non	
	sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi	
	di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante	
	il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò apposi-	
	tamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conserva-	
	to nella sede dell'Associazione.	
	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	

	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,	
	ed in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'appro-	
	vazione dell'Assemblea;	
	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di at-	
	tività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre	
	all'approvazione dell'Assemblea;	
	d) nominare, su proposta del Presidente, 2 (due) Vicepresiden-	
	ti, il Tesoriere, e il Segretario dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e	
	sull'esclusione degli associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funziona-	
	mento dell'Associazione;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinan-	
	done l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i	
	dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza	
	dal Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, ex	
	art.6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumenta-	
	- 20 -	

	le rispetto alle attività di interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribui-	
	to dal presente Statuto o dai regolamenti interni nel rispetto	
	delle competenze dell'assemblea e nel rispetto della normativa	
	prevista dal Codice del Terzo Settore;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure ne-	
	cessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre	
	che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazio-	
	ne nel rispetto delle competenze dell'assemblea e nel rispetto	
	della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi	
	membri il potere di compiere determinati atti o categorie di	
	atti in nome e per conto dell'Associazione.	
	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei li-	
	bri sociali e esegue i compiti a questo delegati dal Consiglio	
	Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive compe-	
	tenze.	
	4. Il Tesoriere si occupa della tenuta dei conti sociali.	
	Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Con-	
	siglio Direttivo.	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	
	a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al	
	Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17,	
	- 21 -	

	c.2, del presente Statuto;	
	d) perdita della qualità di associato a seguito del verificar-	
	si di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente	
	Statuto.	
	2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico	
	per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il	
	Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla	
	lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Diret-	
	tivo svoltasi nell'ordine di preferenza da essa risultante. I	
	Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla pri-	
	ma Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla	
	loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino	
	alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In	
	caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza	
	del numero dei non eletti, dovrà essere convocata una nuova	
	assemblea.	
	3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Con-	
	siglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto	
	e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente più anziano	
	di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima	
	urgenza consentita dalla cessazione, al fine di procedere ad	
	una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione	
	dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in ca-	
	rica per l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	- 22 -	

	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione	
	e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.	
	2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i	
	propri associati. Il socio che intende proporsi a tale nomina	
	dovrà aver fatto parte del Consiglio Direttivo per almeno un	
	mandato e aver pertanto maturato esperienza continuativa me-	
	diante la partecipazione assidua alla vita sociale.	
	3. Il Presidente dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibi-	
	le. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del manda-	
	to il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione	
	del nuovo Presidente.	
	4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzio-	
	ne e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare	
	ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione	
	sia nei riguardi degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio Direttivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza,	
	sotto ponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da	
	parte del Consiglio Direttivo previa verifica della loro le-	
	gittimità.	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il	
	Consiglio Direttivo.	
	5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene so-	

	stituito dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza o	
	impedimento di quest'ultimo, dal secondo Vicepresidente. In	
	caso di assenza o impedimento di quest'ultimo spetta al Consi-	
	glio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente	
	1. La carica di Presidente si perde per:	
	a) dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione	
	scritta al Consiglio Direttivo;	
	b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;	
	c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17,	
	c.2, del presente Statuto;	
	d) perdita per qualsiasi ragione, della qualità di associato,	
	in particolare a seguito del verificarsi di una o più delle	
	cause previste dall'art.9 del presente Statuto.	
	2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei moti-	
	vi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente	
	più anziano e qualora questi non voglia o non possa provvede-	
	re, il secondo Vicepresidente o qualora questi non voglia o	
	non possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà	
	convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla	
	data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di pro-	
	cedere all'elezione del nuovo Presidente.	
	Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica	
	e funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di leg-	

	ge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non	
	necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri	
	deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397,	
	c.2, del Codice civile.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed	
	i suoi membri sono rieleggibili. Nell'ipotesi in cui si veri-	
	fichi quanto previsto dall'art. 30, co.3 del CTS e in tutti i	
	casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in	
	carica decade automaticamente.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verba-	
	le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella	
	sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più	
	membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-	
	gli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica	
	l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed	
	esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale.	
	Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	Art.24 - Competenze dell'organo di controllo	
	1. È compito dell'organo di controllo:	

	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammi-	
	nistrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto	
	funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	
	d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto	
	particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,	
	6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
	e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redat-	
	to in conformità alle linee guida ministeriali di cui	
	all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale	
	dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
	f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali pre-	
	senta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il	
	diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni	
	del Consiglio direttivo.	
	2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo	
	settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revi-	
	sione legale dei conti ove composto da revisori legali iscrit-	
	ti nell'apposito registro.	
	3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documenta-	
	zione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento	
	del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad at-	
	- 26 -	

	ti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai	
	Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	Art.25 - L'organo di revisione	
	1. L'organo di revisione, qualora nominato per obbligo di leg-	
	ge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non	
	necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di re-	
	visione devono essere iscritti al registro dei revisori legali	
	dei conti.	
	2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed	
	i suoi membri sono rieleggibili. Nell'ipotesi in cui si veri-	
	fichi quanto previsto dall'art. 30, co.2 del CTS e in tutti i	
	casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in	
	carica decade automaticamente.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revi-	
	sione legale dei conti.	
	5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verba-	
	le, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella	
	sede dell'Associazione.	
	6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più	
	membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima	
	della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione de-	
	gli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	- 27 -	

	7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipenden-	
	ti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed impar-	
	ziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno	
	dell'Associazione.	
	Art.26 - Responsabilità degli organi sociali	
	1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono,	
	oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidal-	
	mente le persone che hanno agito in nome e per conto	
	dell'Associazione.	
	2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti	
	dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati),	
	rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei	
	fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle dispo-	
	sizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in	
	quanto compatibili.	
	Titolo V	
	I libri sociali	
	Art.27 - Libri sociali e registri	
	1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assem-	
	blea;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	Direttivo.	
	2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle	
	- 28 -	

	deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia	
	stato nominato.	
	3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione,	
	qualora questo sia stato nominato.	
	4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volonta-	
	ri.	
	Titolo VI	
	Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di eser-	
	cizio	
	Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di	
	lucro	
	1. Il patrimonio dell'Associazione può essere utilizzato	
	esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai	
	fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale.	
	2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fon-	
	datori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
	cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	Art.29 - Risorse economiche	
	1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funziona-	
	mento e per lo svolgimento delle proprie attività da:	
	- 29 -	

	a) quote associative;	
	b) contributi pubblici e privati;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rendite patrimoniali;	
	e) attività di raccolta fondi;	
	f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;	
	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.	
	2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.	
	Art.30 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno di ogni anno.	

	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la	
	sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono	
	l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associa-	
	to, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII	
	Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deciso	
	dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno	
	3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda	
	convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento o l'estinzione no-	
	mina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione	
	del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codi-	
	ce del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dal-	
	la legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla	
	Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9	
	del Codice del Terzo settore.	
	Titolo VIII	
	Disposizioni finali	
	Art.32 - Norme di rinvio	
	1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto,	
	si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni at-	
	tuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative	
	- 31 -	

disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

MARIANGELA LORETTU

LUCA PINNA NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 23 del D.L. 82/2005 che si trasmette per gli usi consentiti.